

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1906-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GUSSO)

Comunicata alla Presidenza il 2 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259,
recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel
settore della costruzione e della propulsione navale

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi generali del trasporto marittimo e della crisi del mercato delle costruzioni navali e più in generale dell'industria navalmeccanica sono stati illustrati nella relazione che accompagna, a nome dell'8^a Commissione, il disegno di legge n. 1905 concernente le « Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » ed alle notizie, osservazioni e considerazioni in detta relazione contenute si rinvia anche per il cosiddetto settore della « ricerca », oggetto del presente disegno di legge n. 1906, con le annotazioni che seguono.

L'industria navalmeccanica è chiamata, oggi più che mai, a migliorare sia il prodotto nave sia il modo di produrre la nave stessa.

L'asserita « maturità » del settore, che pure annovera non poche produzioni a tecnologia avanzata, deve condurre ad uno sforzo costante di miglioramento, capace anche di anticipare in qualche modo il mutevole andamento del trasporto via mare.

Anche nei riguardi dell'esercizio del mezzo navale l'industria cantieristica è chiamata a dare con tempestività risposte adeguate in particolare al problema del risparmio energetico: si tratta di ottimizzare le velocità, i rendimenti degli apparati motori e delle eliche, le forme delle carene, di sperimentare nuovi combustibili ed altro ancora, senza peraltro dimenticare i temi della sicurezza in navigazione, della tutela della salute dei lavoratori e quelli, non meno importanti, della conservazione dell'ambiente marino.

La struttura tecnica che appare idonea, se aiutata, a svolgere un importante ruolo nel settore della ricerca nel senso indicato è il « Centro per gli studi di tecnica navale » (CETENA) che, fondato nell'ambito dell'IRI nel 1962, è stato trasformato in società per azioni nel 1976 in base alla legge n. 259 del 5 maggio dello stesso anno; ad esso lo Stato ha affidato il compito di promuovere, sviluppare e coordinare l'attività di ricerca nel settore navale.

Il Ministero della marina mercantile eroga ogni anno il contributo previsto dalla citata legge sulla base di programmi di ricerca approvati dal CIPI.

Gli studi teorici sono integrati dalle necessarie verifiche sperimentali per le quali il CETENA si avvale, in particolare, del Laboratorio di esperienza idrodinamiche, gestito dallo stesso CETENA, presso l'Istituto di architettura navale dell'Università di Napoli; dovrebbe anche avvalersi dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale — Vasca Navale — di Roma, ma nulla si rintraccia in proposito nella relazione del Consiglio di amministrazione della società che accompagna il bilancio chiuso al 31 dicembre 1981.

Appare perciò opportuno che quest'ultimo Istituto sia messo in grado di effettuare programmi di ricerca nel settore specifico dell'idrodinamica navale con particolare riferimento alle tematiche poste dai vettori marini di nuova concezione e dalle unità per lavori in mare, mentre il CETENA, ampliando i propri compiti, dovrà promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione e preindustrializzazione dei prototipi nel settore della costruzione e della propulsione navale.

* * *

Il disegno di legge n. 1906 consta di sette articoli e fra essi si richiama l'attenzione sugli articoli 2, 3, 4 e 7.

L'articolo 2 prevede, in relazione all'ampliamento dell'attività del CETENA come indicato in precedenza, che il contributo di cui alla legge n. 259 del 1976 possa essere elevato nel biennio 1982-1983, nei limiti degli stanziamenti fissati dal successivo articolo 6, a 30 miliardi, di cui 5 miliardi nel 1982.

Con l'articolo 3 si stabilisce che il predetto contributo è pari al 90 per cento del costo dei programmi di ricerca e che il Ministro

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della marina mercantile può concedere anticipi fino al 50 per cento della spesa.

L'articolo 4 prevede un contributo annuo di 500 milioni per il biennio 1982-83 a favore dell'Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale — Vasca Navale — di Roma per il finanziamento di programmi di ricerca nel settore specifico dell'idrodinamica navale come in precedenza indicato.

All'onere di 5 miliardi per il 1982 (articolo 7) si fa pronte utilizzando una somma di pari importo già impegnata per finanziare il disegno di legge sulla « Difesa del mare » già approvato dal Senato nel dicembre del 1980 ed inopinatamente non ancora licenziato dalla Camera dei deputati (è da auspicare che detto stanziamento venga ripristinato).

* * *

Nel corso dell'esame sono state introdotte dalla Commissione alcune modifiche agli articoli 3, 4 e 6.

All'articolo 3 (che si propone diventi articolo 5) si è stabilito che la procedura prevista dallo stesso articolo riguarda anche la concessione del contributo di cui agli articoli 1 e 4 del presente provvedimento.

All'articolo 4 è stata più precisamente indicata la denominazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e si è previsto altresì che i programmi di ricerca vengano approvati dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro per la ricerca scientifica.

Infine all'articolo 6 si è precisato che la spesa complessiva, per il biennio 1982-83, di 30 miliardi è in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge n. 259 del 1976.

Conformemente al mandato conferitogli dalla 8ª Commissione il relatore invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le predette modifiche.

GUSSO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

1º luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere contrario.

Per le motivazioni di tale avviso contrario si fa interamente rinvio al parere emesso in pari data sul disegno di legge n. 1904.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Alla società denominata « Centro per gli studi di tecnica navale » con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità dell'articolo 2 della citata legge, il compito di promuovere, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria navalmecanica, programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore delle costruzioni e della propulsione navale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al comma precedente, la società ha facoltà di stipulare contratti con enti e aziende operanti nel settore delle costruzioni e della propulsione navale.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad elevare nel biennio 1982-1983 il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, in favore del Centro per gli studi di tecnica navale, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

Art. 3.

La concessione del contributo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 259, è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della stessa legge, ed è determinata nei limiti dello stanziamen-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Inserito, in un testo modificato, come articolo 5 del presente testo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

to di bilancio, in misura pari al 90 per cento dei costi dei programmi di cui al precedente articolo 1, presentati al Ministero della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere con proprio decreto anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta successivamente all'approvazione del risultato del programma da parte del CIPI, sulla base dei costi desunti, in via esclusiva, dal bilancio annuale della società.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile può concedere nel biennio 1982-83 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale di Roma speciali contributi destinati al finanziamento di programmi di ricerca nel settore dell'idrodinamica navale con particolare riferimento alle tematiche poste dai vettori marini di nuova concezione e dalle unità per i lavori in mare.

I programmi di ricerca, corredati da schede illustrative delle finalità che s'intendono raggiungere e dai mezzi finanziari occorrenti, devono essere presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile per la relativa approvazione.

Successivamente all'approvazione dei programmi di ricerca di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 50 per cento dei costi previsti in ciascun programma di ricerca.

La liquidazione del contributo, fino a concorrenza della misura massima di lire 500 milioni all'anno, è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca, sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al 30 per cento per le spese generali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile può concedere, nel biennio 1982-83, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma speciali contributi destinati al finanziamento di programmi di ricerca nel settore dell'idrodinamica navale con particolare riferimento alle tematiche poste dai vettori marini di nuova concezione e dalle unità per i lavori in mare.

I programmi di ricerca, corredati da schede illustrative delle finalità che s'intendono raggiungere e dai mezzi finanziari occorrenti, devono essere presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile che li approva d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'esecuzione dei suddetti programmi, l'Istituto è autorizzato ad assumere, a contratto a termine, personale tecnico altamente specializzato anche di cittadinanza straniera.

Art. 5.

I programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 4 relativi all'anno 1982 devono essere presentati al Ministero della marina mercantile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Cfr. articolo 3 del presente testo).

Art. 6.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 30.000 milioni di lire, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 4.

I programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 3 relativi all'anno 1982 devono essere presentati al Ministero della marina mercantile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge e del contributo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 259, è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della stessa legge, ed è determinata nei limiti dello stanziamento di bilancio, in misura pari al 90 per cento dei costi dei programmi di cui al precedente articolo 1, presentati al Ministero della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere con proprio decreto anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta successivamente all'approvazione del risultato del programma da parte del CIPI, sulla base dei costi desunti, in via esclusiva, dal bilancio annuale della società.

Art. 6.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, la spesa complessiva di 30.000 milioni di lire, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 5.000 milioni.

Art. 7.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 5.000 milioni la voce « Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 7.

Identico.